

Roma, 26 maggio 2021

Prot. 130/2021/SG

**Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali****Oggetto: Conversione in legge del decreto legge 44/2021***Care colleghe e cari colleghi,*

è stata approvata la legge di conversione del decreto 44/2021 con interventi di modifica in materia di scudo penale per l'esercizio della professione sanitaria in periodo emergenziale, valutazione dei titoli nei concorsi pubblici, incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie e assunzione lavoratori socialmente utili. Nell'allegarvi il testo del disegno di legge approvato (A.C. 3113) con le modifiche introdotte in fase di conversione, vi illustriamo di seguito le novità di interesse per i settori che rappresentiamo.

**Scudo penale per omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatisi in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**

L'articolo 3-bis introduce una **disciplina transitoria che limita la punibilità dei fatti di omicidio colposo (ex art. 589 codice penale) o lesioni personali colpose (ex art. 590 codice penale) commessi nell'esercizio di una professione sanitaria ai soli casi di colpa grave che trovino causa nella situazione di emergenza epidemiologica.** I fatti considerati dalla norma sono quelli commessi durante l'emergenza epidemiologica, ovvero nel periodo che va dalla prima delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 al termine dello stato di emergenza, ad oggi stabilito al 31 luglio 2021.

Il comma 2 precisa che, ai fini della valutazione del grado della colpa, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, il giudice tiene conto:

- della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate
- della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare,
- del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.

Vi ricordiamo che, sempre in tema di scudo penale, l'art. 3 del dl 44/2021, non modificato in sede di conversione, ha escluso la punibilità per i casi di omicidio colposo (ex art. 589 codice penale) e lesioni personali colpose (ex art. 590 codice penale) verificatisi a causa della somministrazione vaccinale contro le infezioni da SARS-CoV -2, qualora l'utilizzo del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

### **Obbligo vaccinale**

L'articolo 4 del dl 44/2021, fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali. In fase di conversione del decreto viene confermato che i profili di interesse sanitario coinvolti nell'obbligo vaccinale sono quelli ad oggi già individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 1° febbraio 2006, n. 43 (operatori socio-sanitari, massofisioterapisti e assistente di studio odontoiatrico).

### **Disposizioni per i direttori scientifici per gli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico**

L'art. 10-bis fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 288/2003, prevedendo che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) si applica la disciplina degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e degli istituti ospedalieri (art. 3-bis, D. Lgs. 502/1992).

La nomina in oggetto determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, come previsto dall'art. 3-bis, commi 11 - 12, del D.lgs. 502/1992.

### **Elenco nazionale soggetti idonei alla nomina di Direttore generale negli enti ed aziende del Ssn**

Il nuovo articolo 10-quater modifica la disciplina sulla formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. La modifica concerne l'ambito temporale delle esperienze dirigenziali e dei provvedimenti decadenziali o assimilabili precedenti oggetto di valutazione; la norma vigente prevede che la Commissione preposta alla formazione dell'elenco in oggetto valuti esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni e che, analogamente, ai fini della decurtazione di punteggio, si tenga conto esclusivamente degli eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili, riportati dal candidato negli ultimi sette anni. L'art. 10-quater, con esclusivo riferimento alle regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, eleva i due limiti temporali succitati da sette a dieci anni.

## Procedure concorsuali

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, l'art. 10 del D.l. 44/2021 ha introdotto modalità semplificate per lo svolgimento delle prove concorsuali in deroga alla disciplina ordinaria prevedendo:

- nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nonché la possibilità di svolgere in videoconferenza la prova orale (garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali);
- una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali. Con riferimento a questo punto, nel procedimento di conversione in legge è stato chiarito che **la fase di valutazione dei titoli, legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, avviene per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica.**

Viene chiarito inoltre che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, **in misura non superiore a un terzo**, alla formazione del punteggio finale (art. 3, comma 6, lett. b), n. 7), legge 56/2019).

Fermo restando in capo al Dipartimento della funzione pubblica l'individuazione delle sedi decentrate presso cui svolgere le prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, è previsto che **le medesime possano avvenire in maniera non contestuale fino al perdurare dello stato di emergenza** deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ad oggi previsto fino al 31 luglio 2021, salvo ulteriori proroghe, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Fino al termine dello stato di emergenza, per le procedure concorsuali i cui bandi sono stati pubblicati alla data del 1° aprile 2021 e qualora non sia stata svolta alcuna attività, le amministrazioni **sono autorizzate a riaprire i termini di partecipazione per un massimo di trenta giorni**, al fine di prevedere la fase di valutazione dei titoli.

## Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie

In fase di conversione del decreto è stata inserito il nuovo art. 10 ter, stralciato dalla bozza del Decreto Sostegni bis, che proroga anche per l'anno scolastico 2021/2022 l'art. 2 ter, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, ovvero la possibilità per i Comuni di attingere anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, per affidare incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie.

## **Assunzioni lavoratori socialmente utili e impegnati in attività di pubblica utilità**

**Viene estesa dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori di cui all'art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione), e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (art. 8).**

**Allo stesso modo, viene estesa dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021 l'autorizzazione a prorogare i contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità della regione Calabria per consentirne il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato (art. 1, comma 207, l. 147/2013).**

**Infine, il comma 2-bis prevede che le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (art. 1, comma 446, l. 145/2018) possono essere effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni e nel rispetto delle condizioni elencate dall'art. 1 comma 446 della legge 145/2018.**

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale  
Maurizio Petriccioli



*All: Testo disegno di legge di conversione*